

IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO


NATURA E FINALITA'

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESENTI

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

SCHEDA N. 1

LE PRIME FORME DI FINANZIAMENTO



Art. 52.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa (oggi: Camere di Commercio) **provvedono alle spese per il loro funzionamento**, , con le entrate derivanti:

- a) dalla **riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilasciano i rispettivi uffici**, esclusi gli atti che per legge sono gratuiti;
- b) dalla **riscossione di un diritto sulle iscrizioni nei ruoli di cui al n. 3 dell'art. 32 del presente testo unico;**

(Omissis)

Art. 53.

1. I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

2. I decreti reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle borse di commercio sono promossi, per i diritti delle borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni.

(Omissis)

1982 – LA NASCITA DEL DIRITTO ANNUALE – SI AMPLIANO LE FORME DI FINANZIAMENTO

- Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. Art. 34

“1. A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure:

- ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000;**
- società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000;**
- società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000;**
- società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.**

2. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20% di quello stabilito per la ditta medesima.

3. (comma successivamente abrogato dal D.L. n. 357/1987).

4. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni”.

1993 – CON LA LEGGE N. 580/1993 LE CAMERE DI COMMERCIO SI DANNO UN NUOVO ORDINAMENTO

All'articolo 18 si stabilisce che al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio si provvede mediante:

- a) i **contributi a carico del bilancio dello Stato** quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
- b) il **diritto annuale** come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
- c) i proventi derivanti dalla **gestione di attività e dalla prestazione di servizi** e quelli di natura patrimoniale;
- d) le **entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali**, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
- e) i **diritti di segreteria** sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- f) i **contributi volontari**, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- g) **altre entrate e altri contributi**.

Il diritto annuale viene inserito fra le fonti di finanziamento delle Camere di Commercio.

2001 - VIENE DETTATA UNA NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO ANNUALE

Articolo 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Legge finanziaria 2000)

Comma 1

Vengono modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 e fissati i nuovi metodi per la determinazione della misura del diritto annuale. Il diritto annuale dovrà essere commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Comma 2

Viene stabilito che la nuova normativa decorrerà dall'anno 2001. Sui bollettini di pagamento dovrà essere riportato **l'ammontare del fatturato.**


D.M. 11 maggio 2001, n. 359
Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488

I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI NORMATIVI PIU' IMPORTANTI


- **D.M. 23 aprile 2001** (pubblicato nella G.U. n. 126 del 1[^] giugno 2001), con il quale vengono stabilite le diverse misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio, da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, per l'anno **2001**.
- **D.M. 11 maggio 2001, n. 359** (G.U. n. 229 del 2 ottobre 2001): Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- **D.I. 17 maggio 2002** - Determinazione per l'anno **2002** delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
- **L. 12 dicembre 2002, n. 273** – All'art. 44 si è provveduto alla modifica del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, in materia di normativa di riferimento per le sanzioni amministrative e alla proroga del periodo transitorio fino al 2005.
- **L. 27 dicembre 2002, n. 289** (Legge finanziaria 2003) – Art. 13, definizione dei tributi locali.
- **D.L. 24 dicembre 2002, n. 282** (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, **L. 21 febbraio 2003, n. 27**. Art. 5-quater – Definizione del diritto annuale.

- **D.I. 23 maggio 2003** (G.U. n. 130 del 7 giugno 2003): Determinazione per l'anno **2003** delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
- **D.I. 5 marzo 2004** (G.U. n. 75 del 30 marzo 2004): Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno **2004** dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- **D.M. 23 marzo 2005** (G.U. n. 82 del 9 aprile 2005): Determinazione, per l'anno **2005**, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- **D.I. 28 marzo 2006**: Determinazione, per l'anno **2006**, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006).
- **D.I. 23 marzo 2007**: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno **2007** dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007).


LE PRINCIPALI NOVITA' DETTATE DALLA NUOVA NORMATIVA




I SOGGETTI COINVOLTI




IL CONTENITORE DEI SOGGETTI OBBLIGATI



DAL CAPITALE SOCIALE DELIBERATO AL FATTURATO



2001 in poi



FATTURATO

Per le società, l'importo del diritto annuale va determinato, per la sede principale, sulla base del **fatturato complessivo dell'impresa**, secondo le aliquote previste dagli attuali quattro scaglioni.

Una società iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese dovrà pagare un diritto annuale **proporzionale al peso economico dell'impresa stessa**.

Anche la norma che fa riferimento al fatturato si è dimostrata inadeguata e inapplicabile. Lo dimostra il protrarsi del periodo transitorio.

LA NATURA DEL DIRITTO ANNUALE

La qualificazione giuridica di tale diritto non è mai stata data in modo esplicito dal Legislatore.

Se ne è occupata la dottrina e la giurisprudenza, non sempre con vedute non uniformi.

Una cosa è certa: il diritto annuale non rientra nella nozione di “tributo locale”, in quanto la legge riserva questa denominazione solo ai tributi amministrati dagli enti pubblici territoriali, per i quali assume rilievo costitutivo il territorio (Cassazione – Sezione Unite, Sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005).

Per le Camere di Commercio la circoscrizione territoriale costituisce soltanto un limite di competenza.

In più le Camere di Commercio non hanno autonomia impositivo; ad esse è attribuita solo la riscossione di una prestazione patrimoniale.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Art. 13

Art. 13 - (Definizione dei tributi locali)

(Omissis)

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

(Omissis)

D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27. Art. 5-quater, comma 1

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 488/1999.


Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Il diritto annuale è un “tributo” che devono pagare ogni anno le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.


NOVITA' SOSTANZIALE



**Il diritto annuale diventa
un diritto di iscrizione**



**e quindi va pagato fino a quando
l'impresa rimane iscritta o annotata
nel Registro delle imprese.**



L'obbligo del pagamento del diritto annuale nasce con l'iscrizione o con l'annotazione nel Registro imprese indipendentemente dalla data di inizio dell'attività.

Il presupposto per il pagamento del diritto annuale è, dunque, l'iscrizione e l'annotazione nel Registro delle imprese, indipendentemente dallo stato dell'attività o dalla messa in scioglimento e liquidazione o meno dell'impresa.

Contrariamente a quanto era previsto in passato, la cessazione dell'attività e l'apertura della fase di liquidazione non è più causa di esonero dal versamento del diritto annuale.

In sostanza: fino a quando l'impresa rimarrà iscritta o annotata nel Registro delle imprese la stessa sarà soggetta all'obbligo di pagamento del diritto annuale.

SOGGETTI OBBLIGATI – TUTTE LE IMPRESE

Sono tenute al pagamento del diritto:

- a) **tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese,**
- b) **tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento** (art. 3, D.M. m. 359/2001).

SOGGETTI ESCLUSI – I SOGGETTI NON IMPRESE

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (art. 5, comma 3, D.I. 17 maggio 2002; art. 5, comma 4, D.I. 23 maggio 2003; art. 5, comma 4, D.I. 5 marzo 2004).

Si tratta di tutti quei soggetti collettivi che, svolgendo, in una dimensione di sussidiarietà e di ausiliarità rispetto agli scopi principali di natura ideale, culturale e ricreativa, una qualche attività economica, sono iscritti nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Si tratta di soggetti collettivi, quali: associazioni, fondazioni, comitati, ecc.

CESSAZIONE DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Art. 4, D.M. n. 359/2001

- a) tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.**
- b) Le imprese individuali che cessano l'attività, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.**
- c) Le società e gli altri soggetti collettivi che sono in stato di liquidazione, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.**

- d) Le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio** (come prevede l'attuale art. 2545-*septiesdecies* C.C.), **a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento** che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

Imprese in amministrazione straordinaria

Stante le diverse finalità che sono alla base dei diversi istituti concorsuali richiamati, le imprese in amministrazione straordinaria sono soggette al versamento del diritto annuale, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa.

L'amministrazione straordinaria, quando venga disposta, non può definirsi un procedimento esecutivo né liquidatorio, ma si tratta di una procedura conservativa del patrimonio produttivo, che si realizza mediante la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione delle attività imprenditoriali (Ministero attività produttive – Lettera Circolare del 30 gennaio 2004, Prot. 546959).

LE IMPRESE SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese sono iscritti i soggetti la cui iscrizione è prevista dal codice civile o da altre leggi speciali:

- **gli imprenditori individuali** di cui all'art. 2195 del Codice civile;
- **le società** di cui all'art. 2200 del Codice civile (S.n.c., S.a.s., S.p.A., S.r.l., cooperative e sedi secondarie di società italiane o estere);
- **i consorzi** di cui all'art. 2612 del Codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
- **i gruppi europei di interesse economico** (G.E.I.E.);
- **gli enti pubblici** che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del Codice civile;
- **le società che sono soggette alla legge italiana** ai sensi dell'art. 25 della L. n. 218 del 31 maggio 1995

Nella Sezione Speciale sono iscritti:

- **gli imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- **i piccoli imprenditori** di cui all'art. 2083 del Codice civile;
- **le società semplici** di cui all'art. 2251 del Codice civile;
- **le società tra avvocati** di cui art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 96/2001.

Sono inoltre annotate:

- **le imprese iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane** tenuto dalla Camera di Commercio.

LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE

La legge prevede anche il sistema da seguire per la determinazione dei diritti annuali. La procedura è articolata in tre fasi:

- 1) preliminarmente, bisogna individuare il **fabbisogno finanziario** necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche istituzionali nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni;
- 2) dal fabbisogno così determinato va sottratta una quota calcolata in relazione ad un **obiettivo annuale di efficienza del sistema delle Camere di Commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative**.
Nella determinazione di tale quota il Ministro dell'industria deve obbligatoriamente consultare l'Unioncamere;
- 3) il fabbisogno ottenuto, viene poi coperto con **diritti in cifra fissa** per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, mentre i diritti dovuti dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria sono variabili e commisurati al fatturato che l'impresa ha dichiarato nell'anno precedente.

MISURA FISSA

Per le imprese iscritte o annotate nella **Sezione speciale** del Registro imprese.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale **con un importo minimo** (20% della sede) **e un tetto massimo** (120,00 euro) (art. 7, D.M. n. 359/2001).

MISURA CORRELATA ALLA BASE IMPONIBILE INDIVIDUATA DAL FATTURATO

Per le imprese iscritte nella **Sezione ordinaria** del Registro imprese.
In questo caso, l'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio sarà determinato dal contribuente applicando **le aliquote previste per ciascuna classe del fatturato complessivo** dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente.

Parametro in base al quale dovrà essere stabilito l'importo del diritto annuale per le imprese iscritte nella Sezione ordinaria del Registro imprese.

IL CALCOLO DEL DIRITTO IN BASE AL FATTURATO

Il diritto annuale dovuto da parte dei soggetti iscritti nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese si applica **in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato (art. 6, D.M. n. 359/2001).**

SOGGETTI COINVOLTI ATTUALMENTE


- **Società per azioni;**
- **Società in accomandita per azioni;**
- **Società a responsabilità limitata;**
- **Società consortili a responsabilità limitata;**
- **Società consortili per azioni.**

SOGGETTI COINVOLTI CON LA NORMATIVA A PIENO REGIME

- **Imprenditori individuali** di cui all'art. 2195 del Codice civile;
- **Società** di cui all'art. 2200 del Codice civile (**SNC – SAS – SPA – SRL – COOPERATIVE - Sedi secondarie di società italiane o estere**);
- **Consorzi** di cui all'art. 2612 del Codice civile e le **società consortili** di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
- **Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.)**;
- **Enti pubblici** che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del Codice civile;
- **Società che sono soggette alla legge italiana** ai sensi dell'art. 25 della L. n. 218 del 31 maggio 1995.


IL RIFERIMENTO AL FATTURATO

- ❖ **Parametro che viene utilizzato dall'Unione Europea** (Vedi: Raccomandazione n. 1442 del 6 maggio 2003) **per stabilire la definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI)**
(La “**microimpresa**” viene individuata attraverso tre parametri: **Limiti di fatturato** – Valore totale dello stato patrimoniale – Numero dipendenti).
- ❖ **Parametro che viene utilizzato dall'Unione Europea** (Vedi: Reg. CEE n. 4064/1989) **per stabilire il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.**
- ❖ **Utilizzato dall'ISTAT come tipo di classificazione delle aziende.**
- ❖ **Utilizzato per misurare la capacità di mercato di un'impresa.**



Il fatturato costituisce un elemento per determinare la dimensione aziendale ed eventualmente – quando non supera un dato ammontare – per far scattare il diritto a particolari agevolazioni fiscali.

LA DETERMINAZIONE CONTABILE DEL FATTURATO



**D.M. n. 359/2001 - Art. 1, comma 1, lett. f)
Circ. MAP n. 3513/C del 22 maggio 2001**

Tipologia di impresa	Calcolo del fatturato	Quadri del modello IRAP 2006
Enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87	La somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'IRAP (SEZIONE II - Banche e altri soggetti finanziari)	La somma degli importi riportati nei righi IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e IQ19 (commissioni attive) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.
Soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173	La somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'IRAP (SEZIONE III - Imprese di assicurazione)	La somma degli importi riportati nei righi IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.
Società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	La somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'IRAP (SEZIONE II - Banche e altri soggetti finanziari)	La somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.
Tutti gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.)	La somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili (SEZIONE I - Imprese industriali e commerciali)	La somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.

L'INDIVIDUAZIONE DEL FATTURATO

Per l'individuazione del fatturato è necessario far riferimento alle **risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute.**

Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare **sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente (art. 8, comma 6, D.M. n. 359/2001).**

GLI SCAGLIONI DI FATTURATO PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Il diritto dovuto alle Camere di Commercio da parte dei soggetti obbligati e iscritti nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese si dovrà applicare **in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato** (art. 6, D.M. n. 359/2001). L'importo del diritto annuale verrà determinato applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti **misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato**:

	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	516.456,00	373,00 € in misura fissa
2	516.456,01	2.582.284,00	0.0070%
3	2.582.284,01	51.645.689,00	0.0015%
4	51.645.689,01	e oltre	0.0005% fino ad un massimo di 77.500,00 €

LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 8, D.M. n. 359/2001

Entro il 15 maggio di ogni anno, la Camera di Commercio, attraverso la sua rete di informatica (InfoCamere), provvederà ad inviare, a ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, un **comunicato** contenente, oltre i dati identificativi dell'impresa stessa, le seguenti informazioni:

- a) la propria posizione nei confronti della Camera di Commercio;**
- b) gli importi dovuti dai soggetti iscritti nella sezione speciale;**
- c) le modalità di pagamento del diritto annuale,**
- d) i dati necessari per l'autodeterminazione dell'importo dovuto;**
- e) le istruzioni per la compilazione del modello F24, da utilizzare per il versamento.**

Considerato il cronico ritardo con cui annualmente viene emanato il decreto interministeriale che determina gli importi del diritto annuale, si ritiene che **non abbia più senso prevedere l'emanazione dell'informativa nei termini stabiliti dall'art. 8 del D.M. n. 359/2001.**

LE MODALITA' DI PAGAMENTO

DAL 2001 AL 31.12.2006 - F24 CARTACEO

A decorrere dal 2001, il diritto annuale va pagato esclusivamente a mezzo il modello di pagamento unificato F24, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, l'IRAP, i contributi previdenziali ed assistenziali, ecc., compilando la **"SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"**.

DAL 1° GENNAIO 2007 - F24 TELEMATICO

A decorrere dal **1° ottobre 2006**, i soggetti titolari di partita IVA, devono effettuare tutti i pagamenti delle imposte, dei contributi e dei premi - compreso il pagamento del diritto annuale - solo con modalità telematiche, anche servendosi di **intermediari autorizzati** (art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 29 settembre 2006)

Con D.P.C.M. 4 ottobre 2006 il termine del 1° ottobre è stato successivamente **differito al 1° gennaio 2007** per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all'articolo 73 "società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione" e lettera b) "enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".


Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi può essere effettuato nei seguenti modi:

a) DIRETTAMENTE:

- **mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni;**
- **ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche.**

b) TRAMITE GLI INTERMEDIARI ABILITATI A ENTRATEL:

- **che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 3 - ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel;**
- **che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.**



Considerato che le esclusioni dall'obbligo del versamento con il modello F24 telematico non sono da ritenere esaustive delle possibili deroghe, la Camera di Commercio, per agevolare il pagamento del diritto annuale a determinate categorie di imprese minori, può autonomamente valutare la possibilità di inviare, unitamente all'informativa di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001, un modello F24 cartaceo pre-compilato.

I TERMINI DI PAGAMENTO – NORME GENERALI

**NEL CASO DI
PRIMA ISCRIZIONE
(IN CORSO D'ANNO)**

IMPRESA INDIVIDUALE – Al momento dell'iscrizione o dell'annotazione, insieme al pagamento degli altri diritti ed imposte dovuti per l'iscrizione – **Direttamente allo sportello camerale.**

SOCIETA' – Al momento dell'iscrizione, insieme al pagamento degli altri diritti ed imposte dovuti per l'iscrizione – **Per via telematica o su supporto informatico (in contanti o con F24 telematico).**

ANNUALMENTE

(Art. 8, comma 2,
D.M. n. 359/2001)

IMPRESA INDIVIDUALE E SOCIETA' - **Entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi".**

**APERTURA DI
SUCCESSIVE ED
EVENTUALI UNITA'
LOCALI**

Come nel caso di prima iscrizione.

LE SCADENZE DEI VERSAMENTI – SCADENZE PARTICOLARI



1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917/1986, compresa quella unificata, **va effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.**


Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG ed a quella dell'IRAP, compresa quella unificata, **va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.**

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG ed a quella dell'IRAP, compresa quella unificata, **entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.**

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento va comunque effettuato **entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

2. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, **maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.**

**D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 37, comma 11**




Il comma 11, dell'art. 37, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato l'articolo 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, **anticipando il termine di scadenza del versamento delle imposte dal giorno 20 al giorno 16.**

**In vigore dal
4 luglio 2006**

SCHEMA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE	PERIODI D'IMPOSTA	SCADENZA VERSAMENTI
<p>Persone fisiche e società di persone (SOGGETTI IRE ex IRPEF) dal 1° gennaio 2005</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 16 giugno, senza alcuna maggiorazione; • Dal 17 giugno al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
<p>Società di capitali ed enti commerciali (SOGGETTI IRES Ex IRPEG) dal 1° gennaio 2004</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio; 2. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello della chiusura del periodo di imposta (16 giugno), con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40% (17 luglio); 2. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%;

	<p>3. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 C.C.</p> <p>4. Con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio;</p> <p>5. Con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>3. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (16 luglio), con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40% (16 agosto);</p> <p>4. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%;</p> <p>5. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%;</p>
--	---	--



Per la determinazione degli importi del diritto annuale, bisogna tener presente che - a decorrere dal 1° gennaio 2002 - gli importi del diritto annuale vanno arrotondati all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro (Art. 2, D.I. del 30 ottobre 2001).

SCADENZE PER L'ANNO 2007

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE	PERIODI D'IMPOSTA	SCADENZA VERSAMENTI
<p>Persone fisiche e società di persone (SOGGETTI IRE ex IRPEF)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 18 giugno 2007, senza alcuna maggiorazione (Vedi: Nota del MSE del 14 maggio 2007, Prot. 0004728; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 192); • Dal 19 giugno al 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
<p>Società di capitali ed enti commerciali (SOGGETTI IRES Ex IRPEG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio; 2. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il giorno 18 giugno 2007, con possibilità di proroga al 18 luglio 2007, con la maggiorazione dello 0.40% (Vedi Nota del MSE del 14 maggio 2007, Prot. 0004728); 2. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%;

	<p>3. Con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 C.C.</p> <p>4. Con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio;</p> <p>5. Con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e con approvazione del bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>3. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (18 luglio), con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40% (18 agosto);</p> <p>4. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%;</p> <p>5. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di proroga ai 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%;</p>
--	---	--

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E RISCOSSIONE COATTIVA DEI DIRITTI NON REGOLARMENTE VERSATI

Art. 11, D.M. n. 359/2001

L'Agenzia delle Entrate trasmette alle Camere di Commercio le informazioni relative:

- **alle singole operazioni di versamento;**
- **al fatturato;**
- **alle eventuali variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali, relative ai soggetti obbligati.**

Sulla base di queste informazioni, le Camere di Commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla **riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute dal contribuente.**

Queste conformazioni sono effettuate in conformità alle disposizioni dettate in materia di Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

FONDO PEREQUATIVO

La difformità nel numero delle imprese iscritte presso le singole Camere di Commercio potrebbe causare forti sperequazioni nella distribuzione delle risorse; per rimediare a tale distorsione, il legislatore ha pensato di istituire un fondo di perequazione presso l'Unioncamere.

La scelta operata dal legislatore è caduta su un meccanismo di perequazione di tipo orizzontale che consente al sistema camerale di poter fornire su tutto il territorio nazionale un livello minimo e omogeneo di servizi e funzioni amministrative.

Il comma 5, dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 dispone che con il decreto annuale di determinazione delle misure dei diritti dovuti per l'anno successivo, si determini una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le Camere di Commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Importi da versare nel fondo



La quota dovuta da ogni Camera di Commercio, sul diritto annuale riscosso per l'anno 2007, si stabilisce applicando le seguenti aliquote percentuali:

- **4,7%** sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
- **5,8%** sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00, fino a Euro 10.329.138,00;
- **6,8%** oltre Euro 10.329.138,00.

L'utilizzo delle risorse del fondo



- **per il 50%** a favore delle Camere di Commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali;
- **per il restante 50%** per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

La gestione del fondo



Il fondo viene gestito da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti da un **apposito regolamento**, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al quale la stessa Unioncamere dovrà riferire annualmente sui risultati della gestione del fondo stesso.

TAVOLA RIEPILOGATIVA

Invio di una comunicazione a tutte le imprese da parte della Camera di Commercio	Normalmente entro il 15 maggio di ogni anno
Scadenza del pagamento	Normalmente entro il 16 giugno di ogni anno
Importo dovuto per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale	Stabilito in misura fissa
Importo dovuto per le imprese iscritte nella sezione ordinaria	Da determinarsi in base al fatturato, per scaglioni di reddito
Unità locali	20% dell'importo dovuto per la sede
Modalità di pagamento	In un'unica soluzione, utilizzando il Modello F24
Codice Tributo	3850
Luogo di pagamento	Obbligo dell'invio telematico
Soggetti tenuti al pagamento	Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese
Soggetti esclusi	I soggetti collettivi iscritti solamente nel REA
Sovrattassa per il ritardato pagamento	dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto in applicazione del D. Lgs. n. 472/1997.